



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 12 Dicembre 2023

CASI OPERATIVI

[Vendita dei beni usati tramite marketplace](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

[Servizi in farmacia: attenzione all'impostazione del registratore telematico](#)

di Alessandro Bonuzzi

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Ravvedimento speciale: nuova chance](#)

di Arianna Semeraro

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Gli errori frequenti nella scissione asimmetrica](#)

di Ennio Vial

PENALE TRIBUTARIO

[Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili](#)

di Luigi Ferrajoli

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

[La concorrenza del socio che recede dallo Studio Associato](#)

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners

CASI OPERATIVI

Vendita dei beni usati tramite marketplace

di Euroconference Centro Studi Tributari



Una società vorrebbe diventare un marketplace.

Al di là della questione dell'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa per essere considerata interfaccia elettronica si chiede se e come la normativa prevista in materia di beni usati sia compatibile con il marketplace e quindi se la società potrà fatturare le sole provvigioni al venditore se la transazione supera il valore di 150 euro (limite per essere considerato marketplace).

Inoltre, cosa succede se il valore della transazione non dovesse superare tale limite, quando la società opera con i beni usati.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

Servizi in farmacia: attenzione all'impostazione del registratore telematico

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

Minimi e forfettari: la nuova fatturazione e i nuovi scontrini elettronici

Scopri di più

La crescita esponenziale dei servizi nelle **farmacie** italiane pone come tema essenziale il loro corretto inquadramento sul **piano fiscale**. A tal fine, è fondamentale che il **registratore telematico** (che memorizza elettronicamente e trasmette telematicamente i corrispettivi giornalieri) sia **impostato in modo corretto**.

Le **tipologie** di servizi che una farmacia può erogare, oggi, ai propri clienti, sono davvero numerose. Sotto il profilo tributario, però, i servizi possono essere suddivisi in **2 macrocategorie**: le **autoanalisi** e le **analisi**.

Le **autoanalisi** sono quei servizi in cui **non si verifica l'intervento di un operatore sanitario**; tipicamente si tratta delle prestazioni eseguite attraverso un macchinario, il quale talvolta può produrre una sorta di "*auto-referto*". In questi casi il farmacista, al più, **coadiuva** il cliente nell'utilizzo della macchina. Questi servizi scontano **l'Iva al 22%** e **non** rappresentano una spesa **detraibile** per il cliente finale persona fisica.

Peraltro, il medesimo trattamento fiscale trova applicazione per tutti quei servizi di natura generica, quali, ad esempio, il servizio di **prenotazione**, oppure il **noleggio di dispositivi medici**.

Diversamente, i servizi di **analisi** sono tutti quei servizi resi alla **persona fisica**, in cui si verifica **l'intervento di un operatore sanitario**, come ad esempio lo psicologo, l'infermiere, il biologo nutrizionista, il fisioterapista, nonché il farmacista stesso. Va ricordato che possono intervenire in farmacia, quali operatori sanitari, **esclusivamente i professionisti sanitari non prescrittori**. Da notare che, generalmente, l'operatore sanitario che effettua il servizio rilascia, a fronte della prestazione, un **referto**. I servizi di analisi così intesi beneficiano del regime di **esenzione Iva** e per il cliente consumatore finale rappresentano una **spesa sanitaria detraibile**, laddove nel documento commerciale sia riportato il **codice fiscale**. Intatti, ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, numero 18\), D.P.R. 633/1972](#), l'esenzione dall'imposta trova applicazione se:

- la prestazione ha natura di **diagnosi, cura e riabilitazione**;
- il servizio è reso a una **persona**;

- il prestatore è un soggetto abilitato all'esercizio di una **professione sanitaria**.

Ai servizi di autoanalisi e di analisi deve essere dedicato uno **specifico reparto** del registratore telematico; ciò è sicuramente vero quando la farmacia liquida l'Iva con applicazione del meccanismo della **ventilazione** e questo si verifica per la **maggior parte delle farmacie** presenti sul territorio nazionale.

In particolare, in caso di applicazione della ventilazione, si può affermare che il registratore telematico debba essere impostato con almeno **3 macro-reparti**:

- uno o più reparti dedicati alle **cessioni di beni** per le quali (a tutte) si applica il meccanismo della **ventilazione**;
- un reparto dedicato ai **servizi con Iva al 22%**;
- un reparto dedicato ai **servizi esenti Iva** (n.4).

A ciascun reparto, poi, e nello specifico ai reparti dedicati ai servizi, devono essere correttamente "**agganciati**" i **tasti del software gestionale** della farmacia. Ciò significa che i tasti del gestionale da utilizzare per "scontrinare":

- i **servizi esenti** (es. l'"ECG", il servizio di inoculazione del vaccino antiinfluenzale, il servizio tampone per lo streptococco) devono essere collegati – nel senso che i relativi corrispettivi devono **confluire** – nel **reparto** del registratore telematico dedicato ai **servizi esenti**;
- i servizi di **autoanalisi** (e fiscalmente assimilati) devono essere collegati – nel senso che i relativi corrispettivi devono **confluire** – nel **reparto** del registratore telematico dedicato ai **servizi con Iva al 22%**.

Si deve, dunque, fare attenzione che i **corrispettivi relativi ai servizi non confluiscano nel reparto o nei reparti delle vendite di farmaci, di parafarmaci e degli altri prodotti**, i cui corrispettivi sono attratti dal meccanismo della **ventilazione**.

È, infine, appena il caso di ricordare che le operazioni esenti (ivi inclusi i corrispettivi esenti) concorrono alla formazione del **pro-rata**, con conseguente possibile **penalizzazione** circa la **detraibilità generale** dell'Iva assolta sugli acquisti. Possibilità che spesso è destinata a concretizzarsi, atteso che è sufficiente effettuare **operazioni esenti** per un **importo di 7.500 euro** su un ammontare di **ricavi complessivi pari a 1.500.000 euro**, per **ricadere** nella limitazione del **pro-rata**.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Ravvedimento speciale: nuova chance

di Arianna Semeraro

Convegno di aggiornamento

Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso

Scopri di più

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 132/2023 (c.d. Decreto Proroghe) con il quale è diventata definitiva la **proroga al 20.12.2023** del **termine ultimo per avvalersi del c.d. ravvedimento speciale**, introdotto (ab origine) dall'[articolo 1, comma 174 e ss. L. 197/2022](#) (Legge di Bilancio 2023):

- che consente di **sanare le violazioni tributarie**;
- previa applicazione di una **sanzione ridotta**, pari a 1/18 del minimo edittale applicabile.

Conseguentemente, con la riapertura del termine per aderire al c.d. **ravvedimento speciale**, i contribuenti (che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione entro lo scorso 30.9.2023) potranno regolarizzare la propria posizione, effettuando il versamento dell'importo dovuto **in un'unica soluzione entro il prossimo 20.12.2023 e rimuovendo le irregolarità** (od omissioni) **entro la medesima data**, fermo restando il rispetto delle altre **condizioni e modalità** previste.

Non sono stati modificati, invece, i criteri necessari per **potersene avvalere**. Tra le caratteristiche principali del ravvedimento speciale, è necessario ricordare che **tale istituto è inapplicabile** in tutti i casi in cui, alla data del versamento di quanto dovuto (o della prima rata), le violazioni che si intendono correggere siano state già **contestate con atto di accertamento**, di liquidazione, di recupero, di contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di irregolarità, di cui all'[articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973](#).

Tuttavia, alla luce del dato testuale della norma, è possibile affermare che è consentito accedere al ravvedimento operoso, nonostante **la violazione sia stata già constatata mediante Pvc**. Ciò non muta la natura dell'istituto che rimane, comunque, un atto di regolarizzazione spontaneo da parte del contribuente e non diventa, invece, un **atto di quiescenza ai rilievi contenuti nel Pvc**.

Allo stesso modo, è impossibile fruire del c.d. ravvedimento speciale per **le dichiarazioni omesse**, dovendo questo riguardare le sole dichiarazioni validamente presentate.

La disciplina del c.d. **ravvedimento speciale si differenzia dall'ordinario ravvedimento operoso**, di cui all'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#), per l'entità delle sanzioni richieste, **pari a 1/18 del minimo**.

Più limitato è l'ambito applicativo rispetto all'ordinario ravvedimento; sono, infatti, ravvedibili le violazioni che, allo stesso tempo:

- riguardano le **dichiarazioni validamente presentate** e relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 e a **periodi di imposta precedenti**;
- riguardano **tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate**.

Non possono, invece, **essere oggetto di ravvedimento speciale** una serie di violazioni, quali quelle riferibili alla **definizione agevolata degli avvisi bonari** e le **irregolarità formali**. Espressamente **escluse** dall'ambito di applicazione della norma, anche le attività che porterebbero **all'emersione di attività finanziarie** e patrimoniali costituite o **detenute fuori dal territorio dello Stato**.

Con la proroga al 20.12.2023 si riaprono, dunque, i termini utili **per usufruire della norma di favore**, ancorché ne venga ammesso il pagamento in unica soluzione, **venendo meno il pagamento rateizzato** disposto *ab origine*. Si ricorda che, in alternativa al pagamento in un'unica soluzione, **era previsto il versamento in 8 rate trimestrali di pari importo**: la prima doveva essere pagata entro lo stesso termine del 30.9.2023. Le **ulteriori sette rate**, a seguito della proroga di cui all'[articolo 20, D.L. 34/2023](#), hanno le seguenti scadenze:

- 31.10.2023;
- 30.11.2023;
- 20.12.2023;
- 31.03.2024;
- 30.06.2024;
- 30.09.2024;
- 20.12.2024.

Il pagamento in unica soluzione rende inevitabilmente complessa la **possibilità di avvalersi della proroga**, poiché costringe il contribuente a versare, in taluni casi, **ingenti importi** in unica soluzione con una **scadenza tra l'altro più che imminente**. Da qui la difficoltà per molti di poter, di fatto, **approfittare della proroga** (ora entrata in vigore) e di regolarizzare le violazioni **entro il prossimo 20.12.2023**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE***Gli errori frequenti nella scissione asimmetrica***di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

Abuso nelle operazioni straordinarie

Scopri di più

La scissione asimmetrica è l'operazione societaria deputata a **dividere i soci di una società**.

Ogni scissione è un caso a sé e deve, quindi, essere approcciata tenendo conto delle sue **peculiarità**. Tuttavia, vi sono delle **accortezze** che, se opportunamente adottate, consentono di **evitare di incorrere in errori professionali**.

Il primo errore è rappresentato dal fatto di ritenere che la scissione asimmetrica non abusiva sia solo quella che ha ad **oggetto rami d'azienda**. Si leggono, infatti, progetti di scissione ove società prive di dipendenti e con un patrimonio esclusivamente immobiliare vengono qualificate come **portatrici di rami di azienda**.

Si tratta, a ben vedere, di un affanno inutile, in quanto la scissione asimmetrica **è ormai ammessa**, sia in presenza di **meri compensi immobiliari**, sia in presenza di **meri patrimoni di liquidità** (c.d. *liquidity company*).

Sicuramente la scissione asimmetrica, che consente di **separare rami aziendali**, è stata sdoganata in tempi più remoti, rispetto a quella avente ad oggetto compensi immobiliari o patrimoni liquidi, **avallata solo in tempi più recenti dall'Agenzia delle entrate**, anche in ragione del mutato contesto normativo.

Nelle numerose risposte ad interpello fornite dall'Agenzia delle entrate, in relazione agli immobili, il suddetto profilo assegnatario emerge nei casi in cui le società si traducano in **meri contenitori per rinviare sine die il realizzo dei plusvalori latenti**. L'ipotesi, ad esempio, è quella delle società dove gli immobili non sono destinati alla locazione, ma sono **utilizzati direttamente dai soci**. Per quanto concerne le società con **patrimonio liquido**, il carattere assegnatario emerge nei casi in cui la società presti il denaro ai soci o **conceda loro delle garanzie**. Nessuna criticità, invece, nel caso in cui la fruizione del denaro da parte dei soci avvenga **mediante distribuzione di dividendi** (regolarmente assoggettata a tassazione).

La spasmodica evidenziazione dell'esistenza di compensi aziendali, laddove si sia in presenza di meri beni, oltre a risolversi in una fatica inutile sotto il profilo dell'abuso, potrebbe prestare

il fianco a qualche **retropensiero** da parte di chi legge il progetto. Costui, infatti, potrebbe, forse, ipotizzare che l'enfatizzazione del ramo aziendale sia volta a **legittimare una**, purtroppo abusiva, **cessione di quote di società meramente immobiliari di gestione**.

Nella scissione asimmetrica, inoltre, è fondamentale che i pesi economici dei patrimoni delle società rispecchino effettivamente i **valori di spettanza di ciascun socio**.

Un grave errore, al riguardo, potrebbe essere quello di **non prevedere forme di conguagli economici**.

Potrebbe, infatti, accadere che l'organo amministrativo, che ben potrebbe non coincidere con la compagine sociale, decida nelle more della scissione di **alienare una parte dei beni**, magari quelli destinati ai soci non amministratori. Appare, quindi, fondamentale che una **idonea clausola di conguaglio** permetta di compensare il valore economico dell'immobile venuto meno.

Nelle scissioni asimmetriche, inoltre, si deve considerare che vi sono alcune **posizioni soggettive** che devono, per legge, essere attribuite in proporzione al patrimonio contabile. Si pensi, per fare alcuni esempi, alle **perdite fiscali, all'Ace o al Rol**.

Considerazioni analoghe valgono anche per le **riserve di rivalutazione** in sospensione di imposta. Queste ultime, per previsione normativa, **non possono che essere attribuite in proporzione ai patrimoni contabili, salvi i casi di stretta connessione con i beni rivalutati** che le hanno generate (nel qual caso devono seguire i beni).

Da ultimo, si deve ricordare come per qualsiasi tipo di scissione la norma preveda l'esatta individuazione dei beni che vengono assegnati alle società beneficiarie pena, in caso di **scissione parziale**, il mancato passaggio alle stesse.

Per esatta descrizione, tuttavia, non si deve avere riguardo necessariamente a poste contabili, peraltro riferite a una **situazione patrimoniale** che non viene neppure predisposta per esclusione del Codice civile o per **esonero da parte dei soci**.

L'indicazione esatta, che non lascia adito a dubbi, può avvenire anche **limitandosi ad indicare i beni attraverso una descrizione**, ad esempio, "*i beni immobili detenuti in proprietà situati nel comune Alfa*" e, per le poste liquide, facendo un **generico riferimento alla liquidità**, non essendo necessariamente richiesto che il riferimento sia fatto ad uno specifico conto. Peraltro, quand'anche si facesse riferimento al conto corrente è opportuno scrivere che viene trasferito **il saldo contabile del conto stesso**, in considerazione del fatto che il trasferimento del conto non è generalmente ammesso dalle banche, che si rendono eventualmente disponibili a chiudere la posizione alla scissa e ad **aprire un conto nuovo alla beneficiaria**.

La stessa società scissa potrebbe non gradire, ad ogni buon conto, di rimanere orfana del suo conto corrente.



Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili

di Luigi Ferrajoli

Master di specializzazione

Immobili e fisco: analisi e novità della riforma fiscale

Scopri di più

La **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 37827/2023**, è tornata ad occuparsi del reato di cui all'[articolo 10, D.Lgs. 74/2000](#), fornendo precisa interpretazione dei suoi elementi costitutivi sotto il profilo dell'elemento oggettivo.

Nel caso di specie, l'imputato, legale rappresentante di una società di capitali, era stato condannato dal Giudice di *prime cure* in ordine ai reati di **omessa dichiarazione e occultamento o distruzione di documenti contabili**. La decisione era stata motivata dal fatto che la società rappresentata, nell'anno di imposta in accertamento, aveva prodotto reddito come emergente dagli **accertamenti bancari**.

La Corte di appello aveva confermato la sentenza, sulla base delle stesse motivazioni addotte dal Tribunale.

Il condannato presentava, dunque, ricorso per Cassazione, argomentando che l'**imposta** contestata come **evasa** era stata **desunta**, dalle sentenze di merito, dagli accertamenti bancari. Tuttavia, dagli stessi accertamenti bancari, oltre ai versamenti, risultavano numerosi prelevamenti che avrebbero dovuto essere considerati come **costi**, da dedurre dai ricavi.

Inoltre, per l'anno d'interesse i ricavi erano stati tutti accertati con **metodo induttivo presuntivo**, non sufficiente a provare che nel medesimo anno fosse stata **effettivamente** svolta attività d'impresa, con produzione di reddito. Soprattutto, non era stata dimostrata la sussistenza del delitto di cui all'[articolo 10, D.Lgs. 74/2000](#), che prevede la **sussistenza**, in **concreto**, di una **documentazione contabile occultata o distrutta**.

Il Collegio ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta.

Nell'argomentare la propria decisione, la Suprema Corte ha fatto riferimento alla natura del **reato di pericolo** e del **reato permanente**.

Secondo quanto affermato dal Giudice di legittimità, il **reato di pericolo** si configura e perfeziona nel momento in cui si oppone il **rifiuto di esibire** la documentazione tributaria

richiesta per la ricostruzione dei redditi, mentre **l'occultamento si concretizza in un delitto permanente**.

Nel richiamare propria precedente giurisprudenza, il Collegio ha infatti sottolineato come “*in tema di reati tributari, il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000 costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall'eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso dell'occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento, configurandosi, in tale ultima ipotesi, un reato permanente*”.

La condotta di **occultamento**, tipizzata nell'[articolo 10, D.Lgs. 74/2000](#), definisce, secondo il suo specifico significato filologico, il comportamento di colui che **nasconde** materialmente, **in tutto o in parte**, le **scritture contabili** o i **documenti** di cui è **obbligatoria** la conservazione, mantenendo celate le menzionate cose in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

A differenza del comportamento ricondotto nell'alveo della **distruzione**, l'**occultamento** dà luogo ad un **reato permanente** in quanto l'obbligo di esibizione **perdura** finché è consentito il **controllo fiscale**, con la conseguenza che la **condotta anti giuridica** si protrae nel tempo a **discrezione del reo** il quale, diversamente da quanto accade nell'ipotesi della distruzione, ha il potere di far cessare l'occultamento **esibendo i documenti**.

Il **reato permanente**, infatti, si distingue da quello istantaneo proprio perché, **perdurando** la fase di **consumazione del reato**, il soggetto attivo ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento la perdurante condotta anti giuridica. La permanenza cessa allorché scade l'obbligo della conservazione o per altre cause.

Con specifico riferimento alla condotta di **occultamento**, “occultare” un documento non significa solo **nascondarlo**, ma anche **mantenerlo celato**, e siccome l'occultamento, per essere punito, deve avere avuto **incidenza**, sia pure relativa, sulla ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, **la condotta anti giuridica permane** finché esiste in favore dell'Amministrazione **il potere di controllare** l'ammontare dei redditi o del volume d'affari.

Sulla scorta di tale principio, ad avviso della Suprema Corte, per l'integrazione della fattispecie penale *de qua*, è dunque **sufficiente** anche la **temporanea indisponibilità della documentazione**, comportamento certamente bastevole a realizzare il **disvalore** previsto e punito dalla norma sanzionatoria.

La concorrenza del socio che recede dallo Studio Associato

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners

Consulenza specialistica per lo studio professionale

In ambito fiscale, legale e valutativo per operazioni di ristrutturazione/passaggio generazionale.

SCOPRI DI PIÙ →

Come illustrato più approfonditamente in un nostro [precedente contributo](#), al recesso del socio dallo Studio Associato si ritengono applicabili, per analogia, gli **articoli 2285 e ss. cod. civ.**, che disciplinano il recesso del socio dalla società semplice (e quindi da una **società di persone** in generale, in forza dei rinvii operati dagli artt. 2293 e 2315 c.c.).

L'istituto del recesso di un socio da uno Studio Associato è quindi disciplinato dall'**articolo 2285 cod. civ.**, che così dispone *“Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi”*.

Oggetto del presente contributo è un focus sull'eventualità che il socio receduto possa iniziare a fare **concorrenza** al suo precedente Studio Associato.

In particolare, **“portando via” i clienti a lui più fidelizzati**.

Al riguardo va premesso che, come già più ampiamente analizzato in precedenza **il legislatore non pone, in capo al socio uscente, alcun divieto di concorrenza**.

Ma è pur vero che, **in alcuni casi, e con determinati limiti**, tale divieto può sussistere: ad es. se stabilito contrattualmente o se ricavabile da un'interpretazione analogica dell'art. 2557 c.c. (che stabilisce il divieto di concorrenza a carico di chi cede un'azienda).

Al riguardo, per una disamina più approfondita delle questioni sopra delineate, si rinvia a [“La posizione del socio che recede dallo Studio Associato”](#).

Al di fuori delle predette ipotesi, è pacifico che, dopo il recesso, il socio possa iniziare ad esercitare un'attività concorrenziale con quella del suo “vecchio” Studio.

Tale fattispecie è stata recentemente oggetto di una pronuncia della **Corte di Cassazione (ord. n. 23010 del 2023)**.

Il caso sottoposto ai Giudici del Palazzaccio vedeva un socio-amministratore di una S.a.s., esercente attività agenzia assicurativa che, dopo aver esercitato il proprio diritto di recesso, costituiva una nuova società, esercente la medesima attività, e trasferiva alla stessa il “portafoglio clienti” della vecchia.

L’aspetto centrale della questione, sul quale in questa sede si vuole fare qualche riflessione, è lo **iato temporale tra il momento della comunicazione del recesso** (atto unilaterale recettizio, destinato, cioè, a produrre effetto nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario, i.e. gli altri soci) **e il momento in cui il recesso inizia a produrre effetti**.

Come visto sopra, al di fuori delle ipotesi di recesso per giusta causa (che produce subito i propri effetti) e di quelle previste dallo Statuto, **l’articolo 2285 cod. civ. prevede un obbligo di preavviso di almeno tre mesi**.

Al riguardo è fondamentale considerare che, **nell’arco del “periodo di preavviso”** (i tre mesi di legge o la diversa durata eventualmente prevista per le ipotesi statutarie), **il recedente rimane comunque “socio”** con tutte le relative conseguenze.

È infatti **responsabile per gli obblighi sociali** sorti nel medesimo periodo.

Infatti solo il socio che recede per giusta causa vede sciolto *ad nutum* il proprio vincolo ed è quindi tenuto a rispondere, eventualmente, soltanto dei debiti sociali già sorti (al riguardo si vd. **Cass. Civ. n. 13063 del 2002 e n. 9899 del 1997**).

Inoltre, come chiarito dalla suddetta Cass. Civ. ord. n. 23010 del 2023, è altresì tenuto ad osservare il **divieto di concorrenza disposto dall’art. 2301 c.c.**, ai sensi del quale:

[Continua a leggere qui](#)